



COMUNE DI MONTESEGALE

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7 DEL 01/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTEE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ferrari Carlo - Presidente	Sì
2. Carbone Mauro - Consigliere	Sì
3. Ferrari Giancarlo - Consigliere	Sì
4. Marone Luigi - Consigliere	Sì
5. Nobile Pierpaolo - Consigliere	Sì
6. Torti Silvia - Consigliere	Giust.
7. Bevilacqua Cristiano - Consigliere	Giust.
8. De Lauro Carmine - Consigliere	Sì
9. Giani Lino - Consigliere	Sì
10. Moschetti Pusterla Gregorio - Vice Sindaco	Sì
11. Nobile Riccardo - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Genco Dott. Giovanni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ferrari Carlo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTEE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "e dell'articolo 18 della l.r. 27 giugno 2008 , n. 19, approvando lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di tutte le funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e s.m.i, nonché dei servizi "valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità" mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione del DUP 2018-2020 e del di bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli aumenti delle aliquote e tariffe tributarie anche per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di C.C. del 16.02.2017 n. 6, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO, per l'anno 2018 confermare le medesime aliquote/tariffe;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

ALiquota di base	0,76 PER CENTO
ALiquota Abitazione Principale (esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. ii.)	0,4 PER CENTO

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

OGGETTO	SPESA PREVISTA BILANCIO 2018
Manutenzione strade Funzione 8 - Serv. 01 "Viabilità circolazione stradale e servizi connessi" PARZIALE circa 70% (5.200)	7.445,00
Illuminazione pubblica Funzione 8- Serv. 02 "Illuminazione pubblica e servizi connessi" parziale	24.500,00
TOTALE	31.945,00

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

OGGETTO	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille

Aliquota per gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 01.03.2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2018,

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 agosto
	Saldo	30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione n. 8 del 29.04.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

Con voti unanimi

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. ii.)	0,4 PER CENTO

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- di dare atto dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

OGGETTO	
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1,A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

- 4) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- 5) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 42,80 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di determinare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche e utenze non domestiche come da prospetto allegato A):

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)		
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,60399	0,50735	0,60	461,04333	0,12568	34,76636		
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,60399	0,59191	1,40	461,04333	0,12568	81,12150		
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,60399	0,65231	1,80	461,04333	0,12568	104,29907		
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,60399	0,70063	2,20	461,04333	0,12568	127,47664		
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,60399	0,74895	2,90	461,04333	0,12568	168,03738		
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,60399	0,78519	3,40	461,04333	0,12568	197,00935		
ATTIVITA' PRODUTTIVE				Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto				0,32	0,33660	0,10771	2,60	0,12547	0,32622
102-Campeggi, distributori carburanti				0,67	0,33660	0,22552	5,51	0,12547	0,69134
103-Stabilimenti balneari				0,38	0,33660	0,12791	3,11	0,12547	0,39021
104-Esposizioni, autosaloni				0,30	0,33660	0,10098	2,50	0,12547	0,31368
105-Alberghi con ristorante				1,07	0,33660	0,36016	8,79	0,12547	1,10288
106-Alberghi senza ristorante				0,80	0,33660	0,26928	6,55	0,12547	0,82183
107-Case di cura e riposo				0,95	0,33660	0,31977	7,82	0,12547	0,98118

108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,33660	0,33660	8,21	0,12547	1,03011
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,33660	0,18513	4,50	0,12547	0,56462
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,33660	0,29284	7,11	0,12547	0,89209
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,33660	0,36016	8,80	0,12547	1,10414
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,33660	0,24235	5,90	0,12547	0,74027
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,33660	0,30967	7,55	0,12547	0,94730
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,33660	0,14474	3,50	0,12547	0,43915
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,33660	0,18513	4,50	0,12547	0,56462
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,33660	1,62914	39,67	0,12547	4,97739
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,33660	1,22522	29,82	0,12547	3,74152
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,33660	0,59242	14,43	0,12547	1,81053
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,33660	0,51836	12,59	0,12547	1,57967
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,33660	2,03980	49,72	0,12547	6,23837

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 agosto
	Saldo	30 novembre
	Pagamento in unica soluzione	31 agosto

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di dichiarare con votazione separata unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONTESEGALE

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTEE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montesegeale, lì 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Montesegeale, lì 01/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

CC n. 7 del 01/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Ferrari Carlo

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 109 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/04/2018 al 29/04/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montesegale, li 14/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 01-mar-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Montesegale, li 01-mar-2018

Il Segretario Comunale
F.to : Genco Dott. Giovanni

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 14/04/2018



Il Segretario Comunale
Genco Dott. Giovanni